AGEVOLAZIONI
IPT DELIBERATE DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

NUOVI REGOLAMENTI IPT

SCHEDA DI SINTESI INFORMAZIONI PER LA GESTIONE IPT

AGGIORNAMENTO n.282

A cura della Direzione Gestione e sviluppo del PRA
fiscalità automobilistica e servizi agli Enti territoriali

Ottobre 2026

PREMESSA

La presente scheda di sintesi si propone di creare uno strumento che riassume tutte le informazioni utili per la gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.

In primo luogo, si riporta in allegato un file excel che evidenzia, per ogni Provincia, le informazioni "base" e la presenza di eventuali "particolarità" deliberate dalle Amministrazioni Provinciali.

Per la consultazione e la verifica del dettaglio delle informazioni riportate schematicamente nel citato prospetto, si allega la consueta scheda descrittiva delle agevolazioni IPT deliberate dalle singole Amministrazioni Provinciali implementata con le principali novità derivanti dall'eventuale adozione, in tutto o in parte, delle disposizioni innovative del nuovo testo di Regolamento IPT.

Si evidenzia che nel paragrafo "Atti soggetti ad IVA" del presente aggiornamento sono state riportate le novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L.138/2011 e dalla Legge di conversione del DL 201/2011 che hanno modificato radicalmente l'imposizione fiscale dell'IPT su tali tipologie di atti.

1. FORMALITA' A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA': DOPPIA INTESTAZIONE E PERIODO DI "TOLLERANZA"

Prima di entrare nel dettaglio delle agevolazioni introdotte dalle singole Province a favore delle persone con disabilità, si ritiene opportuno inserire una precisazione di carattere generale.

Come noto, la normativa statale prevede la possibilità di godere dei benefici riconosciuti alle persone con disabilità per un solo veicolo. Pertanto è possibile ottenere tali benefici per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Al tal proposito si richiama la Lettera Circolare ACI n°1583 del 15/05/2018, con la quale è stata data notizia del parere del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, pervenuto in data 11/05/2018. Detta Direzione del MEF ha ritenuto che, qualora la persona con disabilità, nel momento in cui richiede intestazione del nuovo veicolo, risulti ancora intestatario al PRA di altro veicolo per il quale ha beneficiato dell'esenzione IPT, possa godere del beneficio dell'esenzione IPT allegando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita, ancorché non trascritto al PRA, avente data uguale o anteriore alla data di presentazione della pratica di iscrizione/trascrizione del secondo veicolo.

Per analogia, tale principio è applicato anche in caso di avvenuta consegna a un Centro di Raccolta autorizzato, comprovata tramite copia del Certificato di Rottamazione allegato al fascicolo.

Periodo di tolleranza - data atto o data certificato di rottamazione

Alcune Province hanno comunque deciso di introdurre dei tempi di "tolleranza", riconoscendo le agevolazioni anche nel caso in cui la persona con disabilità risulti avere venduto o radiato (inteso come data formazione atto di vendita/Certificato di Rottamazione) il primo veicolo anche successivamente alla nuova intestazione, purché entro un determinato periodo di tempo (prevedendo anche termini diversi).

Poiché il PRA effettua il controllo e la riscossione dell'IPT alla presentazione delle formalità - quindi sulla base delle risultanze degli Archivi PRA in quel momento o sulla base della presenza della copia dell'atto di vendita o del Certificato di Rottamazione del primo veicolo all'interno del fascicolo, ai sensi della L.C. sopra richiamata - senza poter prevedere se verrà formato un atto o cancellato dal PRA un veicolo entro termini di tolleranza stabiliti dalla singola Provincia - tali casistiche possono essere gestite unicamente con istanza di rimborso.

Solo con riguardo alle Province che ammettono un termine di tolleranza con riferimento alla data dell'atto di vendita/certificato di rottamazione: nel caso in cui al fascicolo venga allegato, in fase di richiesta integrazione, un atto di vendita o un Certificato di Rottamazione di data successiva a quella di presentazione della pratica di iscrizione/trascrizione del

secondo veicolo, ma ricompresa nel termine di tolleranza ammesso, la pratica potrà essere convalidata senza necessità che lo STA integri gli importi per poi chiedere il rimborso.

Periodo di tolleranza - data di trascrizione vendita/annotazione radiazione del primo veicolo

Fermo restando quanto stabilito nel parere del MEF, alcune Province hanno deliberato un periodo di tolleranza della doppia intestazione di veicoli in capo alla persona con disabilità condizionata alla data di trascrizione dell'atto di vendita/annotazione radiazione del primo veicolo.

La scheda sinottica riassuntiva (All.2 delle comunicazioni IPT) è stata integrata con una nuova colonna che riporta, per le singole Province, l'eventuale periodo di tolleranza, distinguendo tra:

- il numero di giorni ammesso fra la data di iscrizione/trascrizione del secondo veicolo e la data di autentica dell'atto di vendita o del Certificato di Rottamazione del primo veicolo (**GG**);
- il numero di giorni ammesso fra la data di iscrizione/trascrizione del secondo veicolo e la data di trascrizione atto di vendita/annotazione della radiazione del primo veicolo (**GGT**).

La dicitura "ufficio" indica invece la necessità di contattare l'ufficio PRA di competenza, prima di dare esito all'istanza di rimborso.

L'assenza di valorizzazione indica che la Provincia non ammette un periodo di tolleranza.

1.1 AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' – VEICOLI OGGETTO DI FURTO

Le Province di **Ancona, Como, Roma, Pistoia, Torino, Sassari, Cosenza, Latina, Salerno, Perugia, Prato, Varese e Benevento** (quest'ultima limitatamente all'esenzione IPT a favore delle persone con disabilità sensoriale deliberata dalla

Provincia – v. sotto) hanno previsto che in presenza di veicolo intestato in capo alla persona con disabilità o cui la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico, l'acquisto di un ulteriore veicolo sarà esente dal pagamento dell'IPT nel caso in cui il primo veicolo sia stato oggetto di furto.
La Provincia di **Perugia** riconosce l'esenzione anche nel caso di perdita di possesso per appropriazione indebita del primo veicolo.

Affinché l'esenzione possa essere riconosciuta, dovranno essere assolte le seguenti condizioni:

- precedente annotazione al PRA della formalità di perdita di possesso con causale furto, (Perugia anche con causale appropriazione indebita) chiaramente senza una successiva annotazione del rientro in possesso;
- dichiarazione che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto (per tale dichiarazione sostitutiva utilizzare il modello di DS con testo libero).

Le Province di **Ancona, Como, Perugia, Pistoia, Salerno**, **Sassari e Varese** precisano che in caso di rinvenimento del veicolo rubato e conseguente annotazione di rientro in possesso, la parte dovrà versare l'importo IPT relativo all'ulteriore esenzione di cui ha beneficiato.

Le Province di **Milano, Reggio Calabria e Cuneo** hanno stabilito che, in caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale la persona con disabilità abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, la persona con disabilità può usufruire delle agevolazioni per l'acquisizione di altro veicolo, nonostante l'annotazione della perdita di possesso non preveda la cancellazione dal PRA e quindi ricorra la doppia intestazione in capo al disabile. La persona con disabilità dovrà a tal fine presentare:

a) copia del certificato di assicurazione contro il furto relativo al veicolo rubato;
b) documentazione che comprovi l'avvenuta liquidazione del risarcimento previsto in caso di furto del veicolo da parte della Compagnia assicurativa;
c) copia integrale della procura speciale rilasciata contestualmente alla liquidazione del risarcimento da parte della Compagnia assicurativa, con la quale il disabile concede a quest'ultima la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione in relazione al veicolo rubato, nel caso di ritrovamento.

Le Province di **Belluno, Biella, Cremona**, **Cuneo, Teramo** e **Caserta** hanno previsto che, in caso di perdita di possesso per furto, annotata al PRA, del veicolo per il quale la persona con disabilità abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia IPT, la persona con disabilità può usufruire nuovamente delle agevolazioni per l'acquisto di un altro veicolo.

Le province di **Cremona** e **Teramo** hanno stabilito che per usufruire nuovamente delle agevolazioni, la persona con disabilità dovrà esibire al PRA la denuncia in originale presentata alle autorità competenti.

Inoltre la Provincia di **Teramo** ha precisato che nel caso in cui il primo veicolo rientri nella disponibilità della persona con disabilità (o del soggetto cui la persona con disabilità è fiscalmente a carico) la parte dovrà versare l'IPT non versata in occasione dell'acquisto del secondo veicolo.

Le Province di **Lecce, Pescara, Bari e Barletta-Andria-Trani** hanno previsto che in presenza di veicolo intestato in capo a persona con disabilità o cui la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico, l'acquisto di un ulteriore veicolo sarà esente dal pagamento dell'IPT nel caso in cui il primo veicolo sia stato oggetto di furto o appropriazione indebita per le quali sia stata presentata regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza, nonché per cause non riferibili alla volontà del soggetto (calamità naturali, requisizioni, inadempienza demolitore, sentenza dichiarativa di perdita di possesso emessa dalla A.G., sequestro giudiziario/amministrativo divenuto definitivo) per le quali sia stata registrata la perdita di possesso al PRA.

Nel caso in cui il primo veicolo rientri nella disponibilità della persona con disabilità (o del soggetto cui la persona con disabilità è fiscalmente a carico) la parte dovrà versare l'IPT non versata in occasione dell'acquisto del secondo veicolo.

Le Province di **Brescia, Chieti, Venezia**, **Monza Brianza Lecco, Lodi, Pavia, e Savona** hanno previsto che in presenza di veicolo intestato in capo a persona con disabilità o cui la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico, l'esenzione IPT potrà essere riconosciuta per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo sia stato oggetto di furto. Affinché l'esenzione possa essere riconosciuta, dovrà essere stata precedentemente annotata la perdita di possesso con causale "FU" per il veicolo oggetto di furto.

In caso di rinvenimento del veicolo rubato e conseguente annotazione di rientro in possesso, la parte dovrà versare l'importo IPT relativo all'ulteriore esenzione di cui ha beneficiato.

Le Province di **Frosinone, Foggia, Ragusa e Terni** hanno previsto che in presenza di veicolo intestato in capo a persona con disabilità o cui la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico, l'esenzione IPT potrà essere riconosciuta per l'acquisto di un ulteriore veicolo nel caso in cui il primo sia stato oggetto di furto e che sia stata annotata al PRA la perdita di possesso.

La provincia di **Rimini** ha stabilito che, in caso di furto o appropriazione indebita di veicolo intestato a persona con disabilità o a soggetto di cui la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico, può essere riconosciuta l'esenzione IPT per l'acquisto di un altro veicolo purché, alla data di presentazione di tale formalità, risulti già annotata al PRA la perdita di possesso del primo veicolo per le suddette causali.

La Provincia di **Rieti** ha stabilito che, in caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale la persona con disabilità abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, la persona con disabilità può usufruire delle agevolazioni per l'acquisizione di altro veicolo, nonostante l'annotazione della perdita di possesso non preveda la cancellazione dal PRA e quindi ricorra la doppia intestazione in capo alla persona con disabilità. Per usufruire nuovamente dei benefici devono ricorrere i seguenti presupposti :

- precedente annotazione al PRA della formalità di perdita di possesso con causale furto (FU), chiaramente senza una successiva annotazione del rientro in possesso;
- presentazione di una dichiarazione che al momento della richiesta di trascrizione in esenzione per il nuovo veicolo non sia stato rinvenuto e/o restituito quello oggetto di furto (per tale dichiarazione sostitutiva utilizzare il modello di DS con testo libero);
- copia del certificato di assicurazione contro il furto relativo al veicolo rubato.

Nel caso di rinvenimento del veicolo oggetto di furto, con conseguente annotazione al PRA di rientro in possesso, si sarà tenuti a versare l'IPT relativa all'ulteriore veicolo acquistato.

La Provincia di **Genova** ha stabilito che, in caso di perdita di possesso per furto del veicolo per il quale la persona con disabilità abbia già usufruito delle agevolazioni fiscali in materia di IPT, la persona con disabilità può usufruire delle agevolazioni per l'acquisizione di altro veicolo.
Nell'eventualità che il veicolo rubato venga ritrovato, venendo a configurarsi la doppia intestazione, la medesima persona dovrà provvedere al versamento dell'IPT sul secondo veicolo precedentemente esentato, a meno che non presenti:

a) copia del certificato di assicurazione del veicolo rubato;
b) la documentazione attestante l'avvenuta liquidazione del risarcimento assicurativo;
c) copia integrale della procura speciale rilasciata contestualmente alla liquidazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa, con cui la persona concede a quest'ultima la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto di amministrazione o di disposizione in relazione al veicolo rubato, nel caso di ritrovamento.

1.2 AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' – PARTICOLARITA'

La Provincia di **Lucca** ha previsto una riduzione al 10% dell'IPT per le formalità a favore di **tutte** le persone con disabilità **non incluse nella normativa nazionale,** comprese, pertanto anche le persone con disabilità sensoriale (per il corretto calcolo degli importi bisogna inserire nel campo disabile il carattere "L" previsto dalle procedure telematiche).

La Provincia di **Crotone** ha previsto la riduzione al 70% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore delle persone con disabilità – o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico – non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, incluse le persone con disabilità sensoriale, ma comunque affette da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. Tale riduzione d'imposta per i motocicli e per le autovetture, senza limitazione per gli atti soggetti ad IVA e con limitazione di potenza a 100 KW nel caso di atti non soggetti ad IVA (per il corretto calcolo degli importi selezionare "K" nel campo disabile). Si evidenzia che, a fronte di atti soggetti ad IVA nel caso di veicoli con potenza superiore a 100 KW, per potere usufruire dell'agevolazione è sempre necessario esibire la fattura o equivalente documentazione fiscale.

La Provincia di **Vibo Valentia** ha deliberato l'applicazione dell'IPT fissa (senza maggiorazione) per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, incluse le persone con disabilità sensoriale, ma comunque affette da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. (per il corretto calcolo degli importi selezionare "D" nel campo disabile).

La Provincia di **Catania** ha previsto - a far data dal 01.01.2010 - l'applicazione dell'IPT nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M 435/98 per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a

persone con disabilità non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi della L. 104/1992 (per il corretto calcolo degli importi selezionare "V" nel campo disabile).

La Provincia di **Nuoro** ha previsto – a far data dal 01.01.2014 - la riduzione al 25% della IPT per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, incluse le persone con disabilità sensoriale, ma comunque affette da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. (Per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "y" nel campo disabile – Tale flag non è attualmente gestito per le formalità di competenza Ogliastra, cui si applica il Regolamento IPT della Provincia di Nuoro). La Provincia di Nuoro ha precisato che tali agevolazioni non sono cumulabili con quelle previste per i veicoli con alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, o con alimentazione esclusiva a gas metano, a GPL, a idrogeno.

La Provincia di **Bolzano** ha previsto che sono esenti dal pagamento dell'IPT gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone affette da sindrome di down, a prescindere dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure a persone con disabilità sensoriale (v. tabella sotto riportata), oppure ai familiari che li abbiano fiscalmente a carico nonché, con decorrenza 01/01/2025, in favore di tutte le persone con disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 L.104/1992.

Le Province di **Roma, Campobasso, Isernia, Lodi** (dal 01/01/2022) e Messina (dal 01/01/2024) **e Sassari,** inoltre, hanno precisato che, a prescindere dall'adattamento del veicolo, può essere riconosciuta l'esenzione IPT, se la formalità è a favore di soggetti minori di età in situazione di disabilità grave (art.3 comma 3 L.104/92) con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, in base all'art.8 della legge n.449/97.

La Provincia di **Bari** ha previsto che l'esenzione IPT a favore di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti è riconosciuta anche a persone con disabilità con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (non in via temporanea) a cui una commissione medica abbia certificato il possesso dei requisiti per ottenere il contrassegno previsto dall'art.381, comma 2 e 3, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, in presenza congiunta delle seguenti ulteriori condizioni: a) persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 L.104/92, legato alla difficoltà di deambulazione, b) il veicolo dotato di comandi speciali o adattamenti.

La **Regione Autonoma Valle d'Aosta** ha stabilito che è possibile concedere i benefici fiscali IRT a favore di persona con disabilità anche nelle more dell'accertamento d'Ufficio, da parte della Commissione medica, a fronte di clausola di rivedibilità con termine scaduto.

La Provincia di **Ascoli Piceno** ha precisato che, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni di legge in favore delle persone con disabilità, gli Operatori ACI sono autorizzati a valutare ed accettare anche le attestazioni e/o dichiarazioni esplicative e integrative rilasciate dalle ASUR locali ad integrazione dei verbali delle Commissioni mediche pubbliche.

La Provincia di **Fermo** ha precisato che, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni di legge in favore delle persone con disabilità, sono utilizzabili anche le attestazioni/certificazioni integrative rilasciate dalle Asur o dall'Inps.

La Provincia di **Genova** ha disposto che, in caso di esenzione o agevolazione per le persone con disabilità, nel solo caso in cui, il beneficiario della stessa, sia titolare di patente speciale e sia altresì intestatario del veicolo, la documentazione da presentare al P.R.A. potrà essere quella indicata per la fruizione dell'agevolazione IVA (come da combinato disposto dall'art. 8, comma 4, Legge 27 dicembre 1997, n. 44913 e dal Decreto Ministeriale del 16 maggio 1986, come in ultimo modificato dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 202214) ossia copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.

1.3 AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' "SENSORIALI"

Le Province di **Roma** e **Reggio Emilia** hanno stabilito di applicare l'IPT di cui alla tabella allegata al D.M. 435/98 (senza percentuale di maggiorazione) per le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, a favore delle persone con disabilità sensoriale, oppure ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "D" nel campo disabile. Previsione analoga è stata introdotta – in favore delle persone con disabilità

sensoriali o di familiari di cui risultino fiscalmente a carico - anche dalla provincia di **Firenze** (con decorrenza 01/01/2019): per entrambe le Province in parola le agevolazioni sono previste con riferimento ai soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art.1 c.2 della L. 68/1999 e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 72/2001.

Altre Province, invece, hanno previsto agevolazioni a favore delle persone con disabilità sensoriale, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella, nella quale è indicato anche il flag da inserire nel campo disabile per il corretto calcolo degli importi da parte delle procedure telematiche:

PROVINCE	RIDUZIONI IPT	FLAG PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI
Asti, Bergamo, Campobasso, Caserta, Como, Chieti, Cremona, Lecco, Lodi, Massa Carrara, **Milano, Monza Brianza, Novara, Nuoro, Padova, Pavia, Piacenza, Rieti, Rimini, Salerno, Savona, Siena, Varese, Verbano Cusio Ossola**	**riduzione al 25%**	**Y**
Mantova,	**riduzione al 25%**	**H**
Bari, Belluno, La Spezia, Parma, Perugia, Terni, Teramo, Trapani	**riduzione al 50%**	**Z**
Friuli Venezia Giulia, Genova, Grosseto, Imperia, Messina, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Rovigo, Sondrio, Verona, Vicenza,	**riduzione al 10%**	**G**
Forlì Cesena, Pescara, Treviso, Ravenna	**riduzione al 20%**	**F**
Ancona, Aosta, Catania, Cuneo, Fermo, Frosinone, Latina, Macerata, Pesaro Urbino, Pistoia, Siracusa	**riduzione al 5%**	**X**
Foggia	**Riduzione al 75%**	**M**
Arezzo, Benevento, Bolzano, Prato, Sassari, Trento.	**esenzione totale**	**Q**

(per le Province contrassegnate con * le procedure per il calcolo degli importi non sono ancora state rilasciate)

Le agevolazioni vanno calcolate sull'intero importo dell'IPT, comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione previste dalle Amministrazioni Provinciali, e riguardano gli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi ad autoveicoli ed a motoveicoli anche non adattati intestati a persone con disabilità sensoriale oppure a familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.

Fanno eccezione le Province di **Cagliari** e **Sud Sardegna** che hanno stabilito la riduzione al 50%, che va calcolata sull'IPT in misura fissa. Per il corretto calcolo degli importi delle formalità di competenza Cagliari e Sud Sardegna, selezionare il flag "C" del campo disabile.

Si precisa che le Province di **Bari, Teramo e Vicenza** hanno previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni (es: successioni ereditarie); nel caso nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa. In attesa del rilascio delle modifiche SW tale controllo è demandato all'operatore.

Le Province indicate in tabella hanno individuato i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni come segue:

- **Arezzo, Asti, Belluno, Bolzano, Cagliari, Catania, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Lodi, Massa Carrara, Milano, Monza Brianza, Messina, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Sud Sardegna, Terni, Teramo, Trento, Varese, Verbano Cusio Ossola, Trapani, Treviso, Verona e Vicenza** e la Regione autonoma **Friuli Venezia Giulia** riconoscono le agevolazioni ai soggetti rientranti nei casi previsti dall'art.1 comma 2 della L.68/1999 e dalla circolare n.72 del 30/7/2001 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso; la Regione autonoma **Friuli Venezia Giulia** ha stabilito che possono godere dell'agevolazione in parola anche i soggetti affetti da sordità, come definiti dall'articolo 1, comma 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381; si evidenzia, inoltre, che la Provincia di **Foggia** ha stabilito che, nel caso in cui la persona con disabilità sensoriale risulti titolare di redditi propri superiori al limite vigente per essere considerati "familiari fiscalmente a carico" (vedasi DPR n.917 del 22 dicembre 1986), il veicolo deve essere obbligatoriamente intestato al disabile stesso, anche se sprovvisto di permesso di guida.
- **Ancona, e Macerata**, pur richiedendo l'indennità di accompagnamento, ricomprendono nel beneficio anche l'indennità speciale prevista per i ciechi con residuo inferiore a 1/20 e l'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti (rispettivamente, artt. 3 e 4 della L.508/1998);
- la Provincia di **Aosta** riconosce l'agevolazione ai soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art.1 comma 2 della Legge n.68/1999 e dalla circolare n. 72 del 30/07/2001, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento.
- le Province di **Bergamo, Mantova, Piacenza e Sondrio** riconoscono le agevolazioni a persone con disabilità sensoriale di gravità tale da avere determinato l'indennità di accompagnamento. La Provincia di **Mantova** ha precisato che la gravità della

disabilità necessaria ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in parola deve essere tale da aver determinato il riconoscimento, ai sensi di legge, di un'indennità economica, qualsivoglia denominata, purchè determinata dalla suddetta disabilità. La Provincia di **Piacenza** ha precisato che, fermo restando il presupposto del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art.1 comma 2 della L. 68/99 e dalla Circolare dell'agenzia delle Entrate n.72 del 30/7/2001.

- La Provincia di **Bari** riconosce l'agevolazione alle persone con disabilità sensoriale, così come individuati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.72 del 30/07/2001, ai quali è stata riconosciuta la cecità parziale o assoluta o l'indennità di comunicazione, in relazione all'acquisto di veicoli da intestare a tali soggetti o a soggetti di cui sono fiscalmente a carico.

Infine si ritiene opportuno ricordare quali veicoli a motore possono essere oggetto degli atti di natura traslativa o dichiarativa per la cui trascrizione è possibile richiedere di usufruire delle suddette agevolazioni:

autovetture, autoveicoli promiscui, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale elusivamente con carrozzeria SH (cod. Motorizzazione presente sulla Carta di Circolazione), motocarrozzette, motoveicoli per uso promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, di cilindrata fino a 2000 c.c. per i veicoli con alimentazione a benzina o ibrida, fino a 2800 c.c. per quelli con alimentazione a gasolio o ibrida e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Su quest'ultimo punto si differenzia dalle altre la Provincia di **La Spezia,** che ha concesso le agevolazioni solo per le autovetture, senza alcuna limitazione nel caso di atti soggetti ad IVA e fino a 100 KW nel caso di atti non soggetti ad IVA.

2. AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' PER SUCCESSIONE EREDITARIA

Arezzo e **Lucca** hanno previsto per questo tipo di formalità la corresponsione del 10% dell'IPT dovuta. La Provincia di **Arezzo** ha stabilito che per usufruire dell'agevolazione in parola è necessario allegare alla documentazione della formalità da presentare al

PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le procedure applicative per il calcolo importi effettueranno – in modalità automatica - la corretta imputazione dell'Ipt dovuta a fronte dell'impostazione del campo " data apertura successione". Inoltre, sempre la Provincia di Arezzo ha stabilito che tale agevolazione va applicata anche nei casi di IPT ridotta (es: veicoli speciali, veicoli storici) precisando che, nei casi in cui l'importo IPT dovuto comprensivo di eventuali sanzioni e interessi non superi il modico valore stabilito dalla Provincia, non si deve procedere alla riscossione dell'imposta.

Le province di **Chieti, Pistoia e Verona** (a far data dal 01/01/2008), **Aosta e Parma** (a far data dal 01/01/2009), **Foggia** (a far data dal 30/03/2009), **Cagliari**, **Forlì-Cesena** (a far data dal 01.06.2012), **Messina** (dal 01.01.2016), **Nuoro** (dal 01.01.2014), **Ravenna, Reggio Calabria (a far data dal 03/06/2023)**, **Vicenza** (per le formalità presentate dal 01.01.2015), **Sud Sardegna** (01.01.2017), **Belluno** (dal 16.10.2017), **Padova** (dal 01.01.2018), **Pescara, Rieti (quest'ultima dal 01.01.2023), L'Aquila, Rimini e Piacenza (dal 01.01.2025)** hanno deliberato la riduzione dell'IPT nella misura del 90% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi (flag A) e del 10% (flag E) a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo, tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore.

Si precisa che la Provincia di **Vicenza** ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni (es: agevolazioni disabili, veicoli ecologici); nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa. In attesa del rilascio delle modifiche SW tale controllo è demandato all'operatore. Tale disposizione di divieto di cumulo delle agevolazioni ha una sola eccezione: la Provincia di Vicenza ha previsto che le agevolazioni per successione ereditaria possono cumularsi con quella (prevista dalla normativa nazionale) della misura forfettaria dell'IPT per i motocicli storici (trentennali). Le formalità rientranti in tale casistica, in attesa del rilascio delle modifiche SW, potranno essere gestite esclusivamente dagli Sportelli degli Uffici periferici ACI.

La Provincia di **Piacenza** ha previsto, inoltre, l'applicazione dell'IPT fissa **(**comprensiva della maggiorazione**)** in tutti **i** casi di trasferimento d'azienda da genitore a figli *mortis causa* a condizione che uno degli eredi prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa. Per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione" e selezionare il flag "P" presente nel campo "Agevolazione disabile".

Le Province di **Asti (a far data dal 01/01/2023), Bari** (a far data dal 01/01/2019), **Cremona, Milano, Pavia, Perugia, Varese** (a far data dal 01.01.2008), **Lecco, Lodi, Mantova, Sassari, Trapani** (a far data dal 7/12/2009), **Biella, Catania, Terni** (a far data dal 01/01/2010), **Crotone** (a far data dal 01/01/2011), **Agrigento** (dal 01/01/2022), **Como** (dal 20/02/2022), **Campobasso** (dal 02/10/2024) e **Caserta (dal 01/01/2026)** hanno deliberato l'applicazione dell'IPT in misura fissa, comprensiva della maggiorazione deliberata dalla Provincia, in tutti i casi di trascrizione di acquisto di veicoli tra privati mortis causa. Le procedure applicative per il calcolo importi effettueranno – in modalità automatica - la corretta imputazione dell'IPT dovuta a fronte dell'impostazione del campo "data apertura successione"

.

La Provincia di **Bari** ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni; nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa. In attesa del rilascio delle modifiche SW, tale controllo è demandato all'operatore.

La Provincia di **Monza Brianza** ha previsto il pagamento dell'IPT in misura fissa (comprensiva della percentuale di maggiorazione stabilita dalla Provincia) per <u>tutti</u> i trasferimenti di proprietà per successione ereditaria.
Per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione".
Inoltre, esclusivamente nel caso di pratiche di accettazione di eredità con contestuale rivendita ad uno degli eredi presentate come formalità consecutive, la Provincia ha previsto di applicare all'IPT in misura fissa anche la riduzione del 90% per la prima trascrizione e del 10% per la seconda trascrizione.
Per il corretto calcolo degli importi, procedere nel seguente modo:

- trasferimento di proprietà a favore di tutti gli eredi: valorizzare il flag "A" del campo disabili;
- trasferimento di proprietà da tutti gli eredi all'unico erede che vuole intestarsi il veicolo: valorizzare il flag "E" del campo disabili.

Si precisa che tale ulteriore riduzione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo. Tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore.

La Provincia di **Torino** ha previsto l'applicazione dell'IPT in misura fissa con percentuale di maggiorazione al 30%.
A far data dal 01 gennaio 2009 , anche la Provincia di **Pesaro-Urbino**, ha previsto che per le formalità consecutive di acquisto mortis causa tra privati (flag I) e successiva rivendita a uno o più eredi (Flag J) sia dovuta – per entrambe- l'IPT in misura fissa.
Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è

prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo, tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore.

La Regione autonoma del **Friuli Venezia Giulia** ha previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa nei seguenti casi:

- Trasferimenti di proprietà a titolo di successione ereditaria; per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione".
- Trasferimenti di proprietà a favore di tutti gli eredi (flag I) con contestuale trasferimento a uno o più eredi (flag J), in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata ;
-

La Provincia di **Frosinone** ha previsto le seguenti agevolazioni per le formalità di successione ereditaria presentate dal 01/01/2009:

- riduzione dell'IPT nella misura del 90% (flag A) per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% (flag E) a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente;
- riduzione IPT nella misura del 50% (flag Z) a favore di tutti gli eredi e IPT proporzionale a favore di un soggetto terzo che vuole intestarsi il veicolo. Anche in questo caso per godere dell'agevolazione i due trasferimenti devono essere presentati contestualmente;
- riduzione IPT nella misura del 50% (flag Z) a fronte di trasferimento di proprietà per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi

Si rileva che il corretto utilizzo dei flag A e Z è demandato all'Operatore, in quanto non può essere controllato dall'applicazione SW. Si invita pertanto alla massima attenzione.

A far data dal 01 gennaio 2017 la Provincia di **Ancona,** dal 01 gennaio 2019 quella di **Grosseto**, dal 28 ottobre 2021 quella di **Cosenza e** dal 01 gennaio 2025 quella di **Prato** hanno previsto che, nel caso di <u>contestuale presentazione</u> di trasferimento di proprietà per successione ereditaria tra privati e della successiva rivendita <u>a uno degli eredi</u>, l'IPT venga applicata <u>solo</u> sull'ultima formalità. Per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo.

Le procedure applicative di calcolo importi effettueranno in modalità automatica il calcolo a zero dell'IPT dovuta, a fronte dell'impostazione del campo "data apertura successione" e della valorizzazione del flag disabile "I" sulla trascrizione " mortis causa".

A far data dal 29 dicembre 2011 (data presentazione) la Provincia di **Trento** ha previsto che, nel caso di contestuale presentazione di trasferimento di proprietà per successione ereditaria e della successiva rivendita, tra privati, a uno degli eredi o ad un terzo , l'imposta venga applicata solo sull'ultima formalità. Le procedure applicative di calcolo importi- effettueranno in modalità automatica la corretta imputazione dell'IPT dovuta, a fronte dell'impostazione del campo " data apertura successione" e della valorizzazione del flag disabile " I" sulla trascrizione " mortis causa".

La Provincia autonoma ha chiarito che per l'applicazione dell'agevolazione la presentazione delle richieste di formalità deve essere effettuata entro i termini di legge e i trasferimenti di proprietà devono essere tra privati (pertanto non si ha diritto all'agevolazione nel caso in cui il soggetto finale sia una persona giuridica).

La Provincia di **Verbano Cusio Ossola** ha previsto le seguenti agevolazioni dell'IPT a fronte di formalità di successione ereditaria:

- Applicazione dell'IPT fissa per l'accettazione di eredità da parte dell'unico erede, per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione";
- In caso di contestuale presentazione della accettazione di eredità a favore di tutti gli eredi e della trascrizione a favore dell'unico erede che intenda intestarsi il veicolo, l'IPT si applica solo sull'accettazione di eredità e in misura fissa; per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione" sul primo passaggio e valorizzare il flag "I" del campo esenzione sul secondo passaggio;
- Ove, invece, la presentazione non avvenga in modalità contestuale, si applicherà l'IPT fissa su entrambi i passaggi; in questi casi, per il corretto calcolo degli importi, deve essere valorizzato il campo "data apertura successione" nel trasferimento di proprietà a favore di tutti gli eredi ed il flag "V", presente nel campo agevolazione disabile, per il successivo trasferimento di proprietà, non contestuale, a favore dell'unico erede.
- In caso di accettazione di eredità con vendita ad un soggetto terzo, si applicherà l'IPT fissa solo per l'accettazione di eredità e l'IPT in misura proporzionale per il secondo passaggio; per il corretto calcolo degli importi dell'accettazione di eredità, valorizzare il campo "data apertura successione".

La Provincia di **Brescia**, a far data dal 01/01/2013, ha previsto le seguenti agevolazioni per le formalità di successione ereditaria:

- per le formalità consecutive di acquisto mortis causa tra privati e successiva rivendita a uno o più eredi sia dovuta – per entrambe- l'IPT ridotta del 75%. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista tale riduzione nel caso di accettazione di eredità con successivo trasferimento a favore di un soggetto terzo, tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore. Per il corretto calcolo degli importi vanno valorizzati, a fronte della prima delle due formalità consecutive, il campo "data apertura successione" e il flag "A", a fronte della seconda formalità, invece, soltanto il flag "E" (entrambi i flag sono presenti nel campo agevolazioni disabili).

La Provincia ha precisato che nel caso in cui il secondo trasferimento sia di competenza di altra Provincia viene comunque confermata la riduzione del 75% sul primo dei trasferimenti; mentre naturalmente la seconda formalità pagherà l'IPT nella misura stabilita dalla relativa Provincia di competenza. In questo caso per il corretto calcolo degli importi vanno valorizzati, a fronte della prima delle due formalità consecutive, il campo "data apertura successione" e il flag "A", nella seconda formalità, invece, non va valorizzato nulla.

- A fronte di acquisto mortis causa senza successivo trasferimento della proprietà, o con contestuale trasferimento di proprietà a soggetto terzo, invece, verrà applicata l'IPT ridotta del 50% esclusivamente sulla formalità di accettazione d'eredità. Per il corretto calcolo degli importi è sufficiente valorizzare solo il campo "data apertura successione" a fronte della formalità di accettazione di eredità.

La Provincia ha inoltre precisato che è possibile cumulare tale agevolazione con le altre agevolazioni previste dalla stessa Provincia. Ad esempio, nel caso di veicoli ecologici, prima si calcola l'IPT per intero applicando la maggiorazione ridotta prevista per i veicoli ecologici e su tale importo va calcolata la riduzione del 75% o del 50%.

La Provincia di **Roma** ha deciso di applicare la tariffa IPT di cui alla tabella allegata al DM.435/98 (quindi l'IPT senza percentuale di maggiorazione) per la trascrizione a favore di tutti gli eredi (flag "I" del campo agevolazione disabile) e la successiva trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo (flag "J" nel campo agevolazione disabile) purché entrambe le formalità siano di competenza Roma. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi, di successivo trasferimento ad un soggetto terzo,o di rinuncia con atto notarile

dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi il veicolo. Tali controlli non sono effettuati da procedura ma sono a carico dell'operatore.

La Provincia di **Firenze** ha deliberato di applicare la tariffa IPT di cui alla tabella allegata al DM.435/98 (quindi l'IPT senza percentuale di maggiorazione) per le formalità relative ai casi di successioni ereditarie tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta (sia per la sola successione ereditaria che in caso di accettazione e vendita a favore di eredi per entrambe le formalità), purché siano entrambe di competenza della Città Metropolitana di Firenze e richieste contestualmente.
Per il corretto calcolo degli importi:

- nel caso di sola successione ereditaria valorizzare il flag "I" nel campo disabile
- nel caso di accettazione e contestuale rivendita ad uno degli eredi, valorizzare nel campo disabile il flag "I" per la trascrizione a tutti gli eredi e il flag "J" per la trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo.

La **Città Metropolitana di Firenze** ha precisato che che le agevolazioni previste dal Regolamento IPT vigente a favore degli eredi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, non risultano estensibili ai legatari, in considerazione della differente qualificazione giuridica delle rispettive posizioni e della mancanza di una specifica previsione normativa che consenta tale estensione.

La Provincia di **Teramo** ha previsto le seguenti agevolazioni per le formalità di successione ereditaria, solo ed esclusivamente in caso di richiesta di due formalità consecutive:

- riduzione dell'IPT nella misura del 90% (flag "A") per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% (flag "E") sulla trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo;
- riduzione IPT nella misura del 90% (flag "A") a favore di tutti gli eredi e IPT proporzionale sulla trascrizione a favore di un soggetto terzo che vuole intestarsi il veicolo (quindi, sulla seconda formalità non è prevista alcuna agevolazione).

Si ribadisce che per godere delle agevolazioni le formalità devono essere gestite in modalità consecutiva. La Provincia di **Teramo** ha inoltre precisato che le formalità devono essere entrambe di competenza della Provincia. Non è prevista alcuna agevolazione in caso di mera accettazione di eredità.

La Provincia di **Teramo** ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni (es: agevolazioni disabili); nel caso nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa.

La Provincia di **Cuneo** ha deciso di applicare l'IPT in misura fissa, comprensiva della percentuale di maggiorazione, a fronte di successioni ereditarie - escluse quelle in linea collaterale – in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata. Per richiedere l'agevolazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato il modello libero) nel quale il soggetto richiedente dichiari di essere coniuge o erede in linea retta (quindi nonno/a, genitore, figlio/a o nipote, quest'ultimo inteso come figlio/a del figlio/a) del de cuius. Le procedure applicative di calcolo importi effettueranno in modalità automatica la corretta imputazione dell'IPT dovuta, a fronte dell'impostazione del campo "data apertura successione" e della valorizzazione del flag disabile " J".

La Provincia di **Macerata** ha stabilito che in caso di effettuazione di due formalità consecutive, la prima a favore di tutti gli eredi e la seconda a favore di uno degli eredi che intende intestarsi il veicolo, l'imposta sarà ridotta del 90% (flag "A") per la trascrizione in favore di tutti gli eredi mentre per la seconda trascrizione in favore dell'erede che intenda intestarsi l'autoveicolo non è prevista alcuna agevolazione e l'IPT è dovuta per intero.
In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare dell'agevolazione, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.

ATTENZIONE
Si precisa che per tutte le Province che prevedono agevolazioni consistenti nella "suddivisione" di un solo importo IPT a fronte di due pratiche consecutive (accettazione di eredità + vendita a uno degli eredi o a soggetto terzo), le stesse potranno essere riconosciute a condizione che entrambe le pratiche siano di competenza della stessa Provincia interessata o, esclusivamente per le Province del Friuli Venezia Giulia, di Province della stessa Regione.

➢ VEICOLI ECO COMPATIBILI

Le Province di **Pesaro Urbino, Potenza, Ravenna e Padova** hanno confermato la maggiorazione del 20% rispetto alla tariffa base di cui al D.M.435/1998 per i veicoli elettrici, ibridi, alimentati a gas metano e GPL.

La provincia di **Pavia** ha previsto la riduzione ad 1/2 dell'IPT per i veicoli a trazione elettrica e per quelli alimentati ad idrogeno.

La Provincia di **Cremona** ha deliberato la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica esclusiva e per quelli ad idrogeno. Tale riduzione IPT non è cumulabile con altre agevolazioni (es: agevolazioni ai disabili sensoriali, veicoli speciali, ecc.); la parte potrà precisare sulla nota di presentazione quale agevolazione IPT vuole richiedere.

La Provincia di **Vicenza** ha previsto l'applicazione della tariffa base dell'IPT, quindi senza alcuna maggiorazione, per i veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazione (es: successioni ereditarie, veicoli ecologici); nel caso nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa.

La Provincia di **Lecco**, a far data dal 01/01/2020, ha previsto la riduzione del 20% dell'IPT (calcolata sempre tenendo conto della percentuale di maggiorazione in vigore) per i veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, e per quelli a idrogeno.

Le Province di **Salerno (**a far data dal 01/01/2010) **e Nuoro** (a far data dal 01.01.2014) hanno previsto la riduzione ad 1/4 dell'IPT a fronte di veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. La Provincia di Nuoro ha precisato che tali agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni (es: disabili, veicoli speciali ecc.).

La Provincia di **Brescia,** a far data dal 01/01/2013, ha previsto di applicare la maggiorazione deliberata dalla Provincia ridotta del 50% per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, GPL, metano e ad idrogeno.
In caso di veicolo ecologico acquistato da una ditta che effettua noleggio senza conducente vanno cumulate le due riduzioni del 50% della percentuale di maggiorazione, pertanto si applica l'IPT senza maggiorazione, nel caso di veicolo ecologico trasferito per successione ereditaria - vedi modalità di calcolo indicate nel paragrafo precedente)

La Provincia di **Vercelli** (a far data dal 01/04/2019) ha deliberato la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione esclusiva elettrica.

La Provincia di **Bari,** a far data dal 01/01/2019, ha previsto di applicare la tariffa IPT, comprensiva della maggiorazione deliberata dalla Provincia, nella misura del 75% per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, GPL, metano o ad idrogeno. Le procedure SW effettuano il corretto calcolo della IPT dovuta sulla base dell'alimentazione del veicolo. La Provincia ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni; nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa.

La Provincia di **Napoli**, a far data dal 01/01/2020, ha previsto l'applicazione della tariffa base dell'IPT, pertanto senza maggiorazioni, per le pratiche riguardanti veicoli ad alimentazione elettrica esclusiva o ibrida elettrica-metano, elettrica-GPL, elettrica-benzina o elettrica abbinata ad altra alimentazione ibrida.

La Provincia di **Reggio Calabria**, a far data dal 03/06/2023, ha previsto la riduzione al 50% dell'IPT per le pratiche riguardanti veicoli ad alimentazione elettrica, a idrogeno, ibrida o gpl.

ATTI SOCIETARI

Lo schema di Nuovo Regolamento IPT ha attribuito alle province la facoltà di deliberare agevolazioni a fronte delle seguenti tipologie di atti societari: fusioni, incorporazioni, scissioni, conferimenti di aziende o rami aziendali in società e conferimento di capitale in natura, in tutti i casi in cui tali eventi comportino trasferimento della proprietà di veicoli.

Devono ritenersi escluse da tali agevolazioni le cessioni di azienda o rami aziendali.

La Provincia di **Mantova** ha previsto l'IPT in misura fissa per le formalità di trascrizione di atti di fusione o scissione societaria, di conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento di capitale in natura, cessione di aziende o rami

aziendali. Per la corretta gestione del calcolo importi a fronte di cessione di azienda o di ramo aziendale, va valorizzato il flag "V" nel campo "agevolazione disabili".
La Provincia di Mantova, inoltre, ha precisato che può essere applicata l'IPT fissa nei casi di scioglimento di "Studio associato tra professionisti" con prosecuzione dell'attività sotto forma di professionista individuale, in quanto assimilabile a un conferimento o cessione di azienda (in favore di un professionista individuale).

A far data dal 1 gennaio 2008 le Amministrazioni Provinciali di **Biella, Chieti, Cremona, Milano, Pavia, Perugia e Varese** hanno previsto, nel proprio Regolamento, il pagamento dell'IPT in misura fissa, comprensivo della percentuale di maggiorazione prevista dalla Provincia, a fronte di trascrizione di atti societari che comportino trasferimenti di proprietà; stessa agevolazione è stata prevista, a far data dal 01/01/2009, dalle Amministrazioni Provinciali di **Frosinone**, **Imperia**, **Lecco, Lodi**, **Pesaro Urbino, Rieti, Sassari**.

Hanno previsto la medesima agevolazione le Province di **Aosta, Latina, Monza Brianza, Terni e Trapani** a far data dal 01/01/2010, la Provincia di **Cagliari** dal 01/01/2011, la Provincia di **Nuoro** (a far data dal 01/01/2014), la Provincia di **Sud Sardegna** (dal 01.01.2017) e la Provincia di **Parma** e la Regione autonoma del **Friuli Venezia Giulia** dal 01/01/2018 (a far data dal 01.01.2019), **Teramo, Pescara** e **Bari** (a far data dal 01.01.2020), la Provincia di **Forlì Cesena**, **Agrigento** (a far data dal 01/01/2022), la Provincia di **Como** (a far data dal 01/01/2023), la Provincia di **Campobasso** (dal 02/10/2024) e la Provincia di **Caserta** (dal 01/01/2026).

La Provincia di **Torino** ha previsto, a fronte degli atti societari di cui al Nuovo regolamento, l'IPT fissa con percentuale di maggiorazione al 30%.

Le Province di **Agrigento** (dal 1.1.2022), **Torino, Cagliari** (quest'ultima con decorrenza 01/04/2015), **Sud Sardegna, Parma, Teramo**, la Regione autonoma del **Friuli Venezia Giulia, Bari**, **Forlì Cesena e Asti** (a far data dal 01/01/2023) hanno precisato che vanno ricompresi tra gli atti societari, oltre quelli sopra citati, anche lo scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale e la regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto. La Provincia di **Sassari** ha precisato che vanno ricompresi tra gli atti societari, oltre quelli sopra citati, anche lo scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale e la regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto mentre sono escluse dall'agevolazione le cessioni di azienda o rami aziendali e la costituzione di società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale; Le Province di , **Milano**, **Monza Brianza, Bari, Lecco**, **Pavia** , **Cremona**, **Como e Varese**

hanno precisato che vanno ricompresi tra gli atti societari, oltre quelli sopra citati, anche lo scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale.

Le Province di **Lodi** e **Caserta** prevedono l'applicazione dell'IPT in misura fissa anche nei casi di costituzione di società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale ai sensi dell'art. 25 L.46/1998 e in caso di trascrizione di atti di scioglimento e messa in liquidazione di società e contestuale prosecuzione dell'attività sociale in forma di ditta individuale.

La Provincia di **Campobasso e Varese** prevedono l'applicazione dell'IPT in misura fissa anche nei casi di costituzione di società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale ai sensi dell'art. 25 L.46/1998.

La Provincia di **Bari** ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni; nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa. In attesa del rilascio delle modifiche SW tale controllo è demandato all'operatore.

La Provincia di **Brescia,** a far data dal 01/01/2013, ha previsto di applicare la tariffa IPT di cui alla tabella allegata al D.M. 435/98 (quindi senza percentuale di maggiorazione) a fronte di trascrizione di atti societari che comportino trasferimenti di proprietà (form. Cod. 33) o variazioni ragioni sociali (form. Cod. 85);

Per il corretto calcolo degli importi dovrà essere valorizzato, nel campo forma atto presente nella maschera documentazione delle procedure telematiche, uno dei seguenti valori:

1. **VA:** Atto societario- Atto pubblico
2. **VB:** Atto societario- Scrittura privata
3. **VC:** Atto societario.- Sentenza Giudiziaria
4. **VD** :Atto societario – Atto Amministrativo.

Le Province di **Bergamo, Como** e di **Sondrio** hanno previsto il pagamento dell'IPT in misura fissa a fronte di costituzione di società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale, ai sensi dell'art. 25 L.46/1998. Per il corretto calcolo degli importi selezionare, a fronte di atto societario (v. sopra), il flag "U" nel campo disabile

La Provincia di **Treviso** ha previsto l'IPT in misura fissa, comprensiva della maggiorazione prevista dalla Provincia, per le formalità di fusione societarie tra imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale (per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "V" nel campo disabile).

La Provincia di **Pistoia** ha previsto l'IPT nella misura fissa in caso di scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale con obbligo in capo al nuovo soggetto intestatario di attestare o autocertificare l'iscrizione al Registro delle Imprese e trasformazione della ditta individuale in società unipersonale con continuazione della medesima attività in cui il precedente imprenditore intestatario sia unico socio. Per il corretto calcolo degli importi valorizzare il flag "U" del campo disabile.

➢ ESENZIONE A FAVORE DELLE IPAB

Le Province di **Asti**, **Biella**, **Chieti**, **Cuneo, Perugia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Torino** e **Vibo Valentia** hanno deliberato l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le formalità basate su atti a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (IPAB) ai sensi dell'art.4 c. 5 del D. Lgs. 207/2001.

Stessa esenzione è stata deliberata, a far data dal 01/01/2009, anche dalle Amministrazioni Provinciali di **Aosta**, **Frosinone, Imperia**, **Macerata, Mantova**, **Parma, Rieti, Sassari e Verona,** dal 01/01/2010 dalla Provincia di **Campobasso, Rovigo, Salerno e Terni,** dal 01/01/2011 dalle Province di **Cagliari e Oristano,** dal 15/04/2011 dalla Provincia di **Livorno,** dal 01 gennaio 2012, dalla Provincia di **Isernia**, dal 01.01.2015 dalla Provincia di **Vicenza,** dal 01.01.2016 dalla Provincia di **Messina,** dalla Provincia **Sud Sardegna** (dal 01.01.2017), dalla Provincia di **Padova** (dal 01.01.2018), dalla Provincia di **Bari** (dal 01.01.2019), dalla Provincia di **Agrigento** (dal 01/01/2022) e dalla Provincia di **Ragusa** (01/01/2025).

Detta esenzione si applica solo a condizione che l'Istituzione dichiari di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.

Per la gestione automatizzata del calcolo degli importi dovuti a fronte di tali tipologie di formalità, va inserito il flag "B" nel campo "agevolazioni disabili".

La Provincia di **Vercelli** ha previsto la riduzione dell'IPT al 50% in favore delle IPAB. Per il corretto calcolo degli importi valorizzare il flag "O" del campo disabile.

➢ ONLUS

Come precisato nella comunicazione prot. n. 5808 del 18.11.2025, dal 1° gennaio 2026 l'Anagrafe delle ONLUS gestita dall'Agenzia delle Entrate cessa di avere validità e, pertanto, per le formalità presentate per la prima volta da tale data, le ONLUS non potranno più godere di agevolazioni/esenzioni. Eventuali Regolamenti difformi da tale previsione di legge non potranno essere applicati.
Per eventuali formalità presentate per la prima volta ante 1° gennaio 2026, verificare la presenza di agevolazioni/esenzioni nella SCHEDA di Sintesi AGG.269.
La Regione **Valle d'Aosta -** con legge regionale 28 aprile 2026, n. 5, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 12 maggio 2026 - ha disposto l'esenzione IPT per le formalità presentate in favore degli enti di cui all'art. 101, comma 8, del d.lgs 17/2017 (Codice del terzo settore) qualificati come ONLUS fino al 2025 che, a causa della direzione e del coordinamento da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs 165/2001 non possono assumere la qualifica di ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 117/2017.
Si precisa che i benefici tributari in argomento interessano solo i seguenti enti:
- Fondazione Sistema Ollignan (cf 01157030071)
- Fondazione Clément Fillietroz (cf 01055080079)
- Fondazione Natalino Sapegno (cf 91022420078)
- ASP J.B. Festaz (cf 80005670072)

Per attivare il corretto calcolo importi, l'operatore STA è tenuto a impostare il valore "I" nel flag "esenzioni" in quanto l'imposta di bollo è dovuta.

▯ TERZO SETTORE

La Regione autonoma del **Friuli Venezia Giulia** ha previsto l'esenzione IPT per le formalità a favore degli enti del Terzo settore di cui al D.L. n.117 del 3 luglio 2017.

La Regione Autonoma **Friuli Venezia Giulia** ha stabilito che per godere del beneficio la parte deve dichiarare, attraverso apposito modello di dichiarazione sostitutiva, di utilizzare il veicolo oggetto della formalità esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali. Si informa che è stato modificato il modello di dichiarazione sostitutiva esistente (pubblicato sulla specifica sezione del sito web ACI), integrandolo con un apposito riquadro da compilare solamente per le formalità in parola di competenza della Regione FVG.

La **Regione Valle d'Aosta** ha esentato dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Le Province di **Agrigento**, **Alessandria, Arezzo, Biella, Bologna, Cagliari, Chieti, Forlì-Cesena, Genova, Grosseto, L'Aquila, Lecce, Matera, Milano, Monza Brianza, Oristano, Padova, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Rovigo, Savona, Siena, Taranto, Terni, Torino, Trapani**, **Venezia, Verona, Verbano Cusio Ossola e Vicenza** hanno previsto che sono esentate dal pagamento dell'imposta le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate a favore degli enti del Terzo Settore individuati all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, iscritti al registro di cui all'art. 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

Terni, ha previsto l'esenzione IPT per tutti gli Enti del Terzo settore nonché per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, (per le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.lgs. n. 117/2017, a condizione che per tali attività adottino un regolamento depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

La Provincia di **Como** previsto l'esenzione per gli Enti del terzo settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 per operazioni di acquisto di veicoli effettuate dagli stessi per atti connessi allo svolgimento delle loro attività.

La Provincia di **Asti** ha previsto che sono esentate dal pagamento dell'imposta le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle sezioni organizzazioni di volontariato, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale operanti nel campo volontariato disabili e solidarietà, raccolta fondi per patologie e a sostegno di familiari di malati e famiglie che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Per usufruire dell'esenzione la parte deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

La Provincia di **Pistoia** ha previsto che sono esentate dal pagamento dell'imposta le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle sezioni organizzazioni di volontariato, società di mutuo soccorso,imprese sociali incluse le cooperative sociali, associazioni di promozione sociale operanti nel campo volontariato disabili e solidarietà, raccolta fondi per patologie e a sostegno di familiari di malati e famiglie, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Per usufruire dell'esenzione la parte deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.
Al fine di beneficiare dell'esenzione le Associazioni di promozione sociale, dovranno presentare altresì apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione stessa nella quale attestano di operare in uno o più dei seguenti campi:
– assistenza e/o soccorso sanitario;
– sostegno a disabili, malati e loro familiari, direttamente o tramite raccolta fondi;

– raccolta fondi per la ricerca su patologie;
– solidarietà sociale verso categorie deboli (anziani, persone in difficoltà).

La provincia di **Cuneo** ha previsto l'esenzione dell'imposta per le operazioni di acquisto nonché per le operazioni di trascrizione di veicoli provenienti da donazioni, attribuzioni di eredità o legato a favore di Enti del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, appartenenti alle sezioni delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ovvero alla sezione residuale degli "Altri Enti del Terzo Settore", che:

a) non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e
b) svolgano in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale nei seguenti ambiti previsti ex art. 5 D.Lgs 117/2017:
   - interventi e servizi sociali (lett. A);
   - interventi e prestazioni sanitarie (lett. B);
   - prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (lett. C);
   - attività di protezione civile (lett. Y) svolta da enti iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i.;

L'esenzione si applica a condizione che l'ente dichiari che i veicoli siano utilizzati direttamente ed esclusivamente o prevalentemente per lo svolgimento delle predette attività statutarie, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

La Provincia di **Belluno** ha previsto l'esenzione dell'imposta per le formalità relative ad atti traslativi o dichiarativi aventi ad oggetto veicoli di cui al comma 2, intestati alle seguenti categorie di Enti:
a. Organizzazioni di Volontariato (OdV) regolarmente iscritte nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
b. Cooperative Sociali (di cui alla Legge 381/1991) iscritte nell'apposita sezione del RUNTS o nell'Albo regionale delle cooperative sociali.
L'esenzione si applica esclusivamente alle seguenti tipologie di veicoli:

- ambulanze e veicoli assimilati destinati al soccorso sanitario o al trasporto di plasma e organi;

- veicoli appositamente allestiti e collaudati per il trasporto di persone con disabilità (es. dotati di pedane sollevatrici, scivoli a scomparsa, ancoraggi per sedie a rotelle), la cui destinazione d'uso risulti dalla carta di circolazione/documento unico;
- veicoli immatricolati o adibiti ad uso esclusivo per servizi di "Protezione Civile" o per lo spegnimento di incendi.

Per usufruire dell'esenzione, i legali rappresentanti degli Enti devono presentare, all'atto della richiesta della formalità al P.R.A., un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà attestante l'iscrizione al RUNTS (o albo equivalente) e l'impegno a utilizzare il veicolo in via esclusiva per lo svolgimento di attività di interesse generale inerenti le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente.
La Provincia ha inoltre precisato che in caso di cessazione dell'Ente, di cancellazione dal RUNTS o di alienazione del veicolo a soggetti non aventi i medesimi requisiti prima del decorso di 2 anni dall'iscrizione al P.R.A., l'imposta è dovuta nella misura ordinaria con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

Le Province di **Ancona, Firenze, Roma, Sassari, Trapani e Varese han**no previsto che sono esentate dal pagamento dell'imposta gli atti a favore degli Enti del Terzo settore nella forma delle Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art.32, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, iscritti al Registro Unico Nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS).

La Provincia di **Macerata,**ha previsto che sono esentati dal pagamento dell'imposta gli atti a favore degli Enti del Terzo settore nella forma delle Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art.32, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, iscritti al Registro Unico Nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS) previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

La provincia di **Bari** ha deliberato l'esenzione IPT per gli acquisti di veicoli, nuovi o usati, in favore degli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS. Si precisa che l'esenzione IPT opera anche per gli acquisti di veicoli in favore di Organizzazioni non governative (ONG), Enti Religiosi civilmente riconosciuti e Istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) purché risultino (tutte) iscritte nel RUNTS.
Per usufruire dell'esenzione, la parte deve dichiarare (mediante apposita DS) che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato, per almeno 2 (due) anni dall'acquisto, in via esclusiva o prevalente, per l'esercizio delle attività proprie dell'ente

Le Province di **Campobasso, Foggia, Mantova e Rimini** hanno previsto che sono esentate dal pagamento dell'imposta gli atti a favore degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, nella forma di Organizzazioni di volontariato nonché di Cooperative Sociali di cui alla L. 8/11/1991 n°381 e successive modifiche e integrazioni. Per usufruire dell'esenzione la parte deve dichiarare (mediante apposita DS) che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività, non commerciali, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le Province di **Cremona, Ferrara, Parma** e **Reggio Emilia** hanno previsto che sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni: organizzazioni di volontariato e imprese sociali.
Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Provincia di **Piacenza** ha previsto che sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni: organizzazioni di volontariato e imprese sociali incluse le cooperative sociali. Per usufruire dell'esenzione la parte deve dichiarare (mediante apposita DS) che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività, non commerciali, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Provincia di **Massa Carrara** ha previsto che sono esentate dal pagamento dell'imposta gli atti a favore degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, nella forma di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

La Provincia di **Caserta** ha previsto che sono esentate dal pagamento dell'imposta gli atti a favore degli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, nella forma di Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale ed Enti Filantropici.

La Provincia di **Lucca** ha previsto che sono esentate dal pagamento dell'imposta gli atti a favore delle Organizzazioni di volontariato. Per tutti gli altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, è previsto il pagamento dell'IPT agevolata al 10% (flag "G") .Per usufruire dell'esenzione/agevolazione, la parte deve dichiarare, mediante apposita dichiarazione sostitutiva, che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

Le Procedure SW non prevedono alcun flag *ad hoc* per la gestione dell'esenzione (totale) IPT in tali casistiche; pertanto, per il corretto calcolo degli importi è necessario selezionare il flag "I" per le pratiche DU e flag "**X**" per le pratiche Copernico, presente nel campo esenzione.

La Provincia di **Brescia** ha stabilito di applicare l'IPT di cui alla tabella allegata al D.M. 435/98 (senza percentuale di maggiorazione) sulle formalità connesse allo svolgimento delle attività degli Enti del terzo settore, nella forma delle Organizzazioni di volontariato.
Per il corretto calcolo degli importi, valorizzare il flag "V" del campo disabile.

La Provincia di **Firenze** ha deliberato altresì che non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT le operazioni di acquisto di veicoli (nuovi o usati) effettuate dagli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (diversi dalle organizzazioni di volontariato che, come riportato nel periodo precedente, sono esenti), a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.
Per il corretto calcolo degli importi, valorizzare il flag "V" del campo disabile.

La Provincia di **Viterbo** ha previsto:

- l'esenzione IPT per gli atti a favore delle Organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS (flag "I" per le pratiche DU e flag "**X**" per le pratiche Copernico);
- l'IPT in misura fissa per gli atti a favore Imprese Sociali costituite anche in forma di cooperativa iscritte al RUNTS. Per il corretto calcolo degli importi, valorizzare il flag "V" nel campo disabile.
  Per usufruire dell'esenzione/agevolazione, la parte deve dichiarare, mediante apposita dichiarazione sostitutiva, che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

La Provincia di **Novara** ha previsto la corresponsione dell'IPT nella misura del 50% dell'IPT "fissa" comprensiva della percentuale di maggiorazione per le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate in favore degli enti del Terzo Settore individuati all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, iscritti al RUNTS. Per usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare che il

veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento della propria attività statutaria.
Per il corretto calcolo importi, valorizzare il flag "C" del campo disabile.

La Provincia di **Vercelli** la riduzione dell'IPT al 50% per le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate dagli Enti del Terzo Settore individuati all'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, iscritti al registro di cui all'art. 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali. Per il corretto calcolo importi, valorizzare il flag "O" del campo disabile.

➢ CANCELLAZIONI DI IPOTECHE

Le Province di **Agrigento**, **Alessandria, Arezzo, Asti, Bari, Biella, Cagliari, Messina, Oristano**, **Pisa, Rovigo, Salerno, Sassari, Sud Sardegna, Torino, Vercelli, Vicenza** e **Bari** e la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** hanno precisato che l'esenzione IPT per la cancellazione di ipoteche legali o convenzionali (art.3 comma 13 bis D.L.185/2008 convertito nella L.2/2009) si applicano esclusivamente alle formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29/01/2009.

Le procedure effettuano un controllo automatico sulla data di iscrizione dell'ipoteca.

➢ ATTI SOGGETTI AD IVA

Le indicazioni riportate nel presente paragrafo riguardano le formalità, con atti soggetti ad IVA, presentate per la prima volta a far data dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L.138/2011 (per le Regioni a Statuto Ordinario) e dal 28.12.2011 per le Regioni a Statuto Speciale. Per la gestione delle formalità presentate per la prima volta in data antecedente, si deve fare riferimento all'aggiornamento 70 della presente scheda, inviato agli Uffici Provinciali in data 23.05.2011 e pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

- **FORMALITA' DI COMPETENZA DELLE PROVINCE UBICATE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE**

Con l'entrata in vigore della citata Legge è stata soppressa la tariffa per gli atti soggetti ad IVA, di cui al punto 2 della tabella allegata al D.M. 435/1998, pertanto per le formalità presentate per la prima volta a far data dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 138/2011 con atti soggetti ad IVA, le misura dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sono determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. La norma citata si applica alle sole Province italiane ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

A far data dal 28 dicembre u.s , l'assoggettamento alla IPT in misura proporzionale per gli atti soggetti ad IVA è stato, come noto, esteso anche alle Regioni a Statuto Speciale (Valle d'Aosta- Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna)..Pertanto si è provveduto ad adeguare il SW ,allo scopo di consentire la corretta contabilizzazione della tariffa IPT dovuta anche per le formalità di competenza delle Province ubicate nelle suddette Regioni e presentate (per la prima volta) dal 28 dicembre 2011 .

La Regione Valle D'Aosta, discostandosi da quanto precisato dal MEF con nota n°15508 del 12 settembre 2011, ha precisato ad ACI che ai fini dell'applicazione delle nuove misure tariffarie si dovrà far riferimento alla data di immatricolazione per le formalità di primo impianto e alla data dell'atto in tutti gli altri casi.

Per le formalità con atti soggetti ad IVA di competenza di tali Province non è quindi più necessario allegare alle formalità alcuna documentazione comprovante che l'atto sia soggetto ad IVA in quanto ciò non ha più ripercussioni di natura fiscale. Pertanto, la valorizzazione a "SI" del campo soggetto ad IVA sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella nota di presentazione della formalità, senza alcun ulteriore controllo da parte dell'Ufficio periferico ACI.

- **FORMALITA' DI COMPETENZA DELLE PROVINCE AUTONOME:**

La tariffa fissa a fronte di atti soggetti ad IVA è stata invece confermata per le formalità di competenza delle Province autonome di Bolzano e Trento (Circolare DSD n°14788 del 27.12.2011), con decorrenza- rispettivamente – dal 28.12.2011 e dal 29.12.2011.

Quindi a fronte di tali formalità permane l'obbligo di allegare la fattura o equivalente documentazione fiscale in caso di atti soggetti ad IVA.
Si conferma l'esclusione da tale obbligo per le formalità di prima iscrizione e i trasferimenti di proprietà successivi ai c.d. "minipassaggi", salvo diverse indicazioni da parte delle Province interessate.

- **ULTERIORI CASISTICHE PREVISTE DA ALCUNI REGOLAMENTI IPT PER ATTI SOGGETTI AD IVA:**

Si evidenzia che alcune Province, nei propri Regolamenti IPT, hanno previsto alcune particolarità a fronte di formalità basate su atti soggetti ad IVA (vedi paragrafo "agevolazione a favore dei portatori di handicap" per **Crotone** e **La Spezia** , e il paragrafo "Altre casistiche particolari" per le percentuali di maggiorazione IPT di **Torino**)
Poiché la nuova norma non elimina gli atti soggetti ad IVA ma si limita a stabilire che gli stessi saranno soggetti all'IPT da calcolarsi come per gli atti non soggetti ad IVA (quindi in misura non più fissa ma proporzionale), tali disposizioni provinciali restano confermate.

Anche a fronte di tali casistiche resta confermato l'obbligo di allegare fattura, o equivalente documentazione fiscale, a fronte di atti soggetti ad IVA.

Si conferma l'esclusione da tale obbligo per le formalità di prima iscrizione e i trasferimenti di proprietà successivi ai c.d. "minipassaggi", ad eccezione di Crotone, che ha previsto l'obbligo di allegare sempre la fattura, o equivalente documentazione fiscale, anche a fronte di tali casistiche.

➢ FATTURE ESENTI DA IVA

Le Province di **Bolzano e Trento** hanno previsto l'IPT in misura proporzionale per le trascrizioni relative ad operazioni esenti da IVA ai sensi dell' art. 10, n. 27 quinquies del DPR 633/72.

➢ AGEVOLAZIONI IPT PER VEICOLI "STORICI".

Alcune Province (appositamente indicate nel file excel con il **solo** simbolo "X") hanno subordinato la possibilità di godere delle agevolazioni previste per i veicoli storici (quindi i veicoli trentennali) alla presentazione di un'autocertificazione nella quale si dichiari l'uso non professionale del veicolo.

Nel caso in cui nel file excel (all.2) sia presente la sola "X", tale autocertificazione va allegata tutte le volte in cui viene richiesta l'agevolazione in parola indipendentemente dalla classe del veicolo oggetto della formalità (quindi sia che si tratti di autovetture o autocarri, motocarri, veicolo per trasporto specifico o uso speciale, ecc).

Ciò estende la possibilità di godere delle agevolazioni in parola anche nel caso di veicoli che per le loro caratteristiche vengono considerati generalmente ad uso professionale (autocarri, veicoli ad uso speciale o trasporto specifico).

Alcune Province (appositamente indicate nel file excel citato con il simbolo "XP") hanno previsto l'Utilizzo della DS di uso non professionale solo per alcune categorie di veicoli o soggetti. Ulteriori Province hanno previsto la sussistenza di particolari requisiti per concedere le agevolazioni in parola (appositamente indicate in detto file excel con il simbolo "P").

Qualora nel file excel (all.2) il campo non risulti valorizzato, la Provincia non ha deliberato alcunché in maniera specifica. A fronte di casi dubbi sarà necessario chiedere un parere alla Provincia di competenza.

Si riportano di seguito le particolarità stabilite dalle singole Province identificate nel file excel con i simboli "XP" e "P".

Le Province di **Aosta, Arezzo, Campobasso, Lucca**, **Monza Brianza, Parma**, **Perugia** e **Venezia** hanno stabilito che l'agevolazione non può essere riconosciuta nel caso in cui la formalità venga effettuata a favore di una persona giuridica. Invece, nel caso di persone fisiche alla pratica si dovrà sempre allegare, per tutti i veicoli, la DS di uso non professionale. La Provincia di Perugia ha precisato che l'autocertificazione di uso non professionale non è richiesta per i motocicli.

La Provincia di **Venezia** ha inoltre precisato che, in ogni caso, rimane impregiudicato il diritto in sede di controllo successivo (anche a distanza di tempo) da parte della Provincia stessa di richiedere al beneficiario dell'agevolazione ogni ulteriore documento atto a dimostrare quanto autodichiarato (con rilevanza anche penale).

La Provincia di **Catania** ha previsto l'obbligo di allegare la dichiarazione sostitutiva di uso non professionale esclusivamente per formalità aventi ad oggetto autoveicoli e motoveicoli per trasporto di cose. Non è, invece, necessaria alcuna dichiarazione sostitutiva per i veicoli trasporto persone, in quanto se ne presume l'uso non professionale. Non è prevista la possibilità di concedere l'agevolazione in parola per veicoli con uso diverso dal trasporto persone o cose (es. veicoli per uso speciale, trasporto specifico, ecc.).

Le Province di **Torino** e **Sassari** hanno stabilito che per godere delle agevolazioni previste per i veicoli storici, la data di autentica della sottoscrizione dell'atto di acquisto del veicolo deve essere successiva al compimento del trentesimo anno dalla costruzione dello stesso. Inoltre, la Provincia di **Torino** ha precisato che l'autocertificazione di uso non professionale deve essere presentata per tutti i veicoli ad eccezione dei motocicli ed è ammissibile anche nel caso in cui la formalità venga effettuata a favore di una persona giuridica.

La Provincia di **Bari** ha previsto che per godere dell'agevolazione deve essere allegata al fascicolo la DS di uso non professionale. Non è necessario allegare la suddetta dichiarazione per motocicli, motocarrozzette, autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo e autocaravan.

La Province de **L'Aquila** riconoscono le agevolazioni previste per i veicoli storici solo in caso di pratiche aventi ad oggetto tipologie di veicoli ad uso non professionale (ossia autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autocaravan, i motocicli, le motocarrozzette e i motoveicoli per trasporto promiscuo - purché a uso "proprio") e a condizione che venga allegata la DS di uso non professionale del veicolo.

Le Province di **Genova** e di **Grosseto** hanno precisato che non possono essere riconosciute le agevolazioni in parola nel caso in cui la formalità venga effettuata a favore di una persona giuridica e che l'autocertificazione di uso non professionale deve essere presentata per tutti i veicoli ad eccezione dei motocicli.

Le Province di **Piacenza, Reggio Calabria**, **Rovigo, Vicenza** e **Caserta** hanno precisato che l'autocertificazione di uso non professionale deve essere presentata per tutti i veicoli ad eccezione dei motocicli.

La Provincia di **Verona** ha precisato che "*si presume l'uso professionale nel caso di soggetti titolari di partita IVA, fatta salva la possibilità di prova contraria da formalizzare tramite presentazione alla Provincia di idonea documentazione a comprova e dimostrazione di uso non professionale*".
Pertanto, alla pratica con richiesta di agevolazione si dovrà sempre allegare, per tutti i veicoli, la DS di uso non professionale sottoscritta, in caso di persona giuridica, dal rappresentante legale della stessa.
La Provincia di Verona ha inoltre precisato che, in ogni caso, rimane impregiudicato il diritto in sede di controllo successivo (anche a distanza di tempo) da parte della Provincia stessa di richiedere al beneficiario dell'agevolazione ogni ulteriore documento atto a dimostrare quanto autodichiarato (con rilevanza anche penale).
Ulteriore presupposto per godere dell'agevolazione in parola è che la data di autentica della sottoscrizione dell'atto di acquisto del veicolo sia successiva al compimento del trentesimo anno dalla costruzione dello stesso.

La Provincia di **Treviso** ha precisato che l'agevolazione prevista per i veicoli storici nel caso sia richiesta da Società, può essere concessa solo a seguito di parere positivo espresso dalla Provincia richiesto dall'Ufficio periferico ACI. Pertanto, tale agevolazione non può essere concessa se la formalità non risulta corredata da tale parere positivo della Provincia.

Le Province di **Fermo, Ascoli Piceno e Macerata** hanno previsto che per i veicoli storici ad uso professionale (come quelli per trasporto di cose) il riconoscimento delle agevolazioni previste per i veicoli storici potrà avvenire a seguito della produzione all'Ufficio PRA della copia della Carta di Circolazione aggiornata e da cui risulti che il veicolo è di interesse storico e collezionistico con l'indicazione del numero di iscrizione ASI e con la specificazione che il veicolo può essere utilizzato solo ai fini di collezionismo e non per trasporto.

La Provincia di **Sassari** ha stabilito che per i veicoli destinati al trasporto merci e per quelli ad uso speciale, per i quali si presume sempre l'uso professionale, oltre all'autocertificazione attestante l'utilizzo non professionale del veicolo (obbligatoria per tutti i veicoli) dovrà essere prodotta anche la copia della Carta di Circolazione aggiornata e da cui risulti che il veicolo è di interesse storico e collezionistico.

Le Province di **Bergamo** (dal 01.01.2015) **e Brescia** (dal 01.01.2025) hanno stabilito che sono esclusi dall'agevolazione i veicoli destinati al trasporto merci ed i veicoli ad uso speciale per i quali si presume sempre l'uso professionale, a meno che non siano iscritti nei registri storici ASI , FMI., Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo. Inoltre, la Dichiarazione Sostitutiva di uso non professionale deve essere allegata a **tutte** le formalità.

La Provincia di **Rimini** ha stabilito che sono esclusi dall'agevolazione i veicoli destinati al trasporto di cose, ed i veicoli ad uso speciale e specifico, per i quali si presume sempre l'uso professionale, a meno che non siano iscritti nei registri storici ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo e che tale iscrizione sia presente sulla Carta di Circolazione/Documento Unico.
Inoltre, la Dichiarazione Sostitutiva di uso non professionale deve essere allegata a **tutte** le formalità.

La Provincia di **Belluno** ha previsto il riconoscimento delle agevolazioni anche agli autocarri e motocarri trentennali e di interesse storico e collezionistico iscritti all'ASI e FMI. L'agevolazione spetta a condizione che i suddetti veicoli non siano adibiti ad uso professionale. L'uso non professionale deve essere dichiarato con l'apposita autocertificazione al momento della presentazione della formalità.

La Provincia di **Terni** ha previsto il riconoscimento delle agevolazioni anche agli autocarri e motocarri trentennali e di interesse storico e collezionistico. L'agevolazione spetta a condizione che i suddetti veicoli non siano adibiti ad uso professionale. L'uso non professionale deve essere dichiarato con l'apposita autocertificazione al momento della presentazione della formalità.

La Provincia di **Trapani** ha precisato che in caso di trascrizione di passaggi di proprietà relativi ad autocarri e motocarri ultratrentennali, oltre alla dichiarazione sostitutiva di attestazione dell'uso non professionale del mezzo e/o che lo stesso mezzo non sia utilizzato nell'esercizio di imprese, arti o professioni, sarà necessario produrre una specifica attestazione atta a dimostrare l'iscrizione in uno dei registri storici ASI, FMI, Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo. Per tali categorie di veicoli la sola dichiarazione sostitutiva non sarà pertanto sufficiente per l'accesso alle agevolazioni.
Per le restanti categorie di veicoli, invece, si conferma che per il riconoscimento dell'agevolazione in parola è sufficiente la citata dichiarazione sostitutiva.

La Provincia di **Messina** ha previsto che l'agevolazione per veicoli trentennali può essere riconosciuta anche ad autocarri e motocarri a condizione che l'uso non professionale del veicolo venga dichiarato mediante DS, alla quale dev'essere allegato anche il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri Storici (ASI – Storico Lancia – Italiano FIAT – Italiano Alfa Romeo) e consequenziale annotazione sulla Carta di Circolazione / DU.

La Provincia di **Mantova** ha stabilito che in caso di richiesta di formalità a favore di soggetti titolari di partita IVA, l'utilizzo a fini professionali è da considerarsi implicito. Le persone fisiche titolari di partita IVA possono beneficiare della riduzione dell'imposta allegando alla richiesta di formalità la Dichiarazione Sostitutiva di uso non professionale. Le persone giuridiche, invece, possono godere dell'agevolazione solo se appartengono agli Enti del Terzo settore (escluse le Organizzazioni di volontariato e le Cooperative Sociali che godono dell'esenzione IPT) e se viene presentata una Dichiarazione Sostitutiva che attesti che il veicolo ultratrentennale viene utilizzato per lo svolgimento delle attività proprie dell'ente richiedente, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non per attività commerciali.

La Provincia di **Agrigento** ha precisato che è possibile riconoscere le agevolazioni a fronte di acquisto di autocarri e/o motocarri ultratrentennali nel caso in cui l'ASI abbia certificato l'interesse storico e collezionistico del veicolo e la Motorizzazione abbia attestato sul documento di circolazione la storicità azzerandone la portata.

La Provincia di **Trento,** ha stabilito che le agevolazioni previste per i veicoli ultratrentennali possono essere riconosciute, indipendentemente dalla classe del veicolo, a condizione che venga allegata la Dichiarazione Sostitutiva di uso non professionale e la copia della Carta di Circolazione/DU da cui risulti che il veicolo ha un uso proprio oppure che, contestualmente al trasferimento di proprietà, venga richiesto il cambio uso da uso di terzi a uso proprio.

La Provincia ha inoltre previsto che l'agevolazione può essere riconosciuta solo nel caso in cui la formalità sia a favore di una persona fisica. La qualità di socio, amministratore o legale rappresentante di società o ente non osta al riconoscimento dell'agevolazione fiscale in oggetto.

La Provincia di **Ancona** ha previsto che l'agevolazione in favore dei veicoli trentennali (e ultratrentennali) è riconosciuta solo allegando la dichiarazione sostitutiva, con la quale la parte dichiari l'utilizzo non professionale, indipendentemente dalla tipologia di veicolo. Qualora l'agevolazione sia richiesta per autocarri, motocarri, trattori stradali, veicolo trasporto specifico o uso speciale, oltre alla suddetta dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegata anche la copia della carta di circolazione/documento unico aggiornata/o, su cui risulta la specifica annotazione attestante che il veicolo è di interesse

storico-collezionistico e che, pertanto, può essere utilizzato solo ai fini di collezionismo e non per trasporto e ai fini professionali. L'agevolazione non può comunque essere riconosciuta nel caso in cui la formalità venga richiesta a favore di una persona giuridica.

La Provincia di **Massa Carrara** ha previsto che l'agevolazione in parola può essere riconosciuta per veicoli trentennali (e ultratrentennali) ad uso non professionale solo se adibiti esclusivamente al trasporto persone ossia: autovetture, autocaravan, motocicli e motocarrozzette.

ATTENZIONE:

La Legge di stabilità 2015 ha abrogato le agevolazioni previste per i veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico a far data dal 01.01.2015. Tali nuove disposizioni vanno applicate a tutte le formalità presentate per la prima volta dalla citata data.
Per quanto detto le agevolazioni per i veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico possono essere riconosciute solo a fronte di formalità presentate per la prima volta prima fino al 31.12.2014 respinte e ripresentate dopo tale data. Pertanto, il flag"V" presente nel campo esenzione sarà inibito.

A tale regola generale fa eccezione la Provincia autonoma di **Bolzano** che ha confermato che alle autovetture, agli autoveicoli per trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone per uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'agevolazione IPT prevista per i veicoli storici.
Di conseguenza, solo per le formalità di competenza **Bolzano**, sarà valorizzabile il flag "V" presente nel campo esenzione. Inoltre la Provincia ha confermato anche l'esenzione IPT per tutti i motocicli, anche nel caso in cui siano ultratrentennali o ultraventennali di interesse storico e collezionistico.

➢ CONCESSIONARI – DITTE INDIVIDUALI CON TITOLARI DI NAZIONALITA' EXTRA UE:

Come esplicitato nell'Avvertenza 6039/17, in caso di Ditta individuale che eserciti il commercio di veicoli usati, per godere delle agevolazioni fiscali è necessario che nel caso in cui il titolare sia cittadino extracomunitario, venga allegato al fascicolo il permesso di soggiorno in corso di validità.

Alcune Province (evidenziate con la X nell'allegato file excel) hanno di contro stabilito che nel caso descritto, per poter accedere alle agevolazioni, sia sufficiente allegare copia del permesso di soggiorno scaduto, accompagnata dalla copia della ricevuta della richiesta di rinnovo, presentata entro il termine di scadenza del documento.

La Provincia di **Pistoia,** a fronte di permesso di soggiorno scaduto con richiesta di rinnovo, riconosce le agevolazioni in parola solo nel caso di permesso di soggiorno di lungo periodo. Negli altri casi l'agevolazione può essere riconosciuta solo se il permesso di soggiorno è in corso di validità.

➢ ALTRE CASISTICHE PARTICOLARI:

- la Provincia di **Bolzano** ha stabilito che, in caso di richieste di trascrizione al PRA di più passaggi di proprietà c.d. consecutivi (cioè sul medesimo veicolo e nella stessa giornata), l'IPT è dovuta soltanto sull'ultima formalità. Tale esenzione non deve essere applicata nel caso di richieste presentata oltre il sessantesimo giorno dalla sottoscrizione del primo passaggio di proprietà. Pertanto qualora la prima formalità del lotto delle consecutive sia "tardiva", risultano dovute – per ogni formalità scaduta – non solo l'IPT ma anche le sanzioni e gli interessi moratori; la Provincia ha, inoltre, precisato che l'agevolazione va riconosciuta anche nel caso in cui l'ultimo passaggio di proprietà (quindi quello su cui va corrisposta l'IPT) sia di competenza di un'altra Provincia.
- la Provincia di **Torino**, a far data dal 01 gennaio 2019 nel confermare l'aumento al 30% della maggiorazione dell'IPT base di cui al DM.435/98, ha previsto l'applicazione della maggiorazione al 20% nel caso di atti soggetti ad IVA allo scopo di salvaguardare lo sviluppo dei settori economici che operano nel settore dei veicoli.

Le Province di **Torino** (sempre a far data dal 01 gennaio 2012), **Roma** (a far data dal 01.01.2017), **Milano** (con decorrenza 01/01/2018), **Monza Brianza, Foggia** (a far data dall'11/03/2019), **Bari** (a far data dal 01/01/2019), **Trapani** (a far data dal 25/11/2019), **Bolzano** (a far data dal 01/01/2000), **Lecco, Nuoro, Pavia, Cremona**, **Cuneo** (a far data dal 01/01/2020), **Sassari** (dal 01/01/2021), **Agrigento** (a far data dal 01/01/2022), **Como, Rieti, Rovigo, Vicenza** (a far data dal 01/01/2023), **Reggio Calabria** (a far data dal 03/06/2023) , **Chieti** (dal 10/11/2023), **Ragusa e Savona** (dal 01/01/2025), **Brescia**, **Terni** e **Caserta hanno** previsto che non va pagata IPT in caso di acquisti di veicoli da parte della stessa Provincia; in tali casi, infatti, il soggetto attivo e passivo d'imposta coincidono. Per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "**P**" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche .

- La Provincia di **Perugia e Terni** hanno previsto la corresponsione dell'IPT fissa per le vendite o le donazioni a favore di consanguinei entro il primo grado di parentela (gestione automatizzata tramite flag "V").

- La Provincia di **Roma** ha previsto l'applicazione della tariffa IPT base di cui al D.M.435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione, per le formalità relative alle seguenti casistiche:

a) formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
b) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
c) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. - servizio pubblico non di linea).
d) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
e) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

Per il corretto calcolo dell'IPT selezionare il flag "**R**" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

Peraltro, così come comunicato con nota 9266 del 07/07/2005, il Servizio "Politiche delle Entrate" della Provincia di **Roma,** ha precisato ad ACI che la concessione dell'agevolazione dell'IPT debba estendersi anche ai Trattori stradali destinati al traino di semirimorchi.

L'Amministrazione Provinciale di **Roma** ha previsto che i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione in parola dovranno allegare alla richiesta di formalità la fotocopia della carta di circolazione per le formalità di primo impianto o una apposita Dichiarazione sostitutiva, (allegata alla circolare n°2769/05) per le formalità successive alla prima iscrizione al PRA.

Inoltre la Provincia di **Roma,** a far data dal 01.01.2015, ha previsto analoga agevolazione (ossia l'applicazione dell'IPT senza alcuna percentuale di maggiorazione) anche nel caso di formalità di prima iscrizione con contestuale annotazione del leasing, nel caso in cui il locatario abbia residenza/sede legale nella Provincia di Roma.

- Le Province **Agrigento** e **Torino** hanno previsto l'applicazione della tariffa IPT base di cui al D.M.435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione, per le formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo relative alle seguenti casistiche:

a) veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
b) veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
c) veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. - servizio pubblico non di linea).
d) veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
e) veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese (società o ditte individuali).

Per il corretto calcolo dell'IPT selezionare il flag "**R**" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

Anche la Provincia di **Torino** con nota n° 196800/56 del 22/11/2013 ha esteso la concessione dell'agevolazione IPT ai Trattori stradali destinati al traino di semirimorchi, ma, al pari delle altre casistiche, la misura agevolata dell'IPT si applica alle sole formalità di primo impianto.

- La Provincia di **Firenze** ha previsto l'applicazione della tariffa IPT base di cui al D.M.435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione, per le formalità relative alle seguenti casistiche:

a) formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
b) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
c) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. - servizio pubblico non di linea).
d) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
e) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose richieste a favore di imprese iscritte in Camera di Commercio, che risultino attive e che utilizzino il veicolo per la propria attività di impresa.

La Provincia di **Firenze**, con nota n° 385651 del 09/09/2014, ha precisato che la concessione dell'agevolazione IPT deve applicarsi anche ai Trattori stradali destinati al traino di semirimorchi.
Inoltre, per le formalità richieste con l'agevolazione in parola, è richiesta l'allegazione di apposita DS nella quale la parte deve dichiarare l'uso professionale del veicolo. A tale scopo, oltre al modello libero di DS, si può utilizzare il modello pubblicato sul sito web dell'Ufficio Territoriale ACI di Firenze, disponibile al seguente LINK:
http://www.up.aci.it/firenze/IMG/pdf/Dichiarazione_sostitutiva_uso_professionale-3.pdf
Per il corretto calcolo dell'IPT selezionare il flag "**R**" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

- La Provincia di **Bari** (a far data dal 01/01/2019), limitatamente alle formalità di prima iscrizione di veicolo nuovo, ha previsto l'applicazione della tariffa IPT di cui al D.M.435/98, comprensiva della percentuale di maggiorazione, nella misura del 75% per le formalità relative alle seguenti casistiche:

a) formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
b) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
c) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C- servizio pubblico non di linea).
d) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
e) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio;
f) formalità relative a veicoli per trasporto specifico e a trattori stradali destinati al traino di semirimorchi.

Per il corretto calcolo dell'IPT, selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

La Provincia di **Bari** ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni (es: veicoli ecologici); nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa. In attesa del rilascio delle modifiche SW tale controllo è demandato all'operatore.

La Provincia di **Brescia** ha previsto di applicare la maggiorazione deliberata dalla Provincia ridotta del 50% per le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
Per il corretto calcolo dell'IPT, selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche

La Provincia di **Brescia** ha previsto inoltre di applicare la tariffa base, senza maggiorazione, sui veicoli uso trasporto di cose (e trasporti specifici) e trattori stradali conto terzi a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi

e, dal 01/01/2026, sui veicoli uso locazione senza conducente a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente nonché per le formalità richieste a favore delle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, co.2, lett. a) e lettera b) legge 15 gennaio 1992, n. 21. Per il corretto calcolo dell'IPT, selezionare il flag "O" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

Tali agevolazioni sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni previste dalla Provincia stessa (vedasi veicoli eco-compatibili).

La Provincia di **Reggio Emilia** ha previsto, dal 01.01.2024, l'applicazione della tariffa IPT base di cui al D.M.435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione, per le seguenti casistiche:

a) formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente
b) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. - servizio pubblico non di linea).

Per il corretto calcolo dell'IPT selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

La Provincia di **Bologna** ha previsto, dal 01.01.2026, l'applicazione della tariffa IPT base di cui al D.M.435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione, per le seguenti casistiche:

a) formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
b) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
c) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. - servizio pubblico non di linea).

Per il corretto calcolo dell'IPT selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

La Provincia di **Lucca** ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2012, l'applicazione della riduzione al 10% dell'IPT per le formalità rientranti nelle seguenti fattispecie:

- Veicoli sanitari e ambulanze acquistate da ASL e da altre Associazioni di pubblica assistenza diverse dalle Onlus;
- Mezzi di trasporto pubblico acquistate dalle aziende di trasporto pubblico locale.

Per il corretto calcolo importi selezionare il flag "C" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

La Regione autonoma Valle d'**Aosta** ha previsto, a far data dal 24 aprile 2013 (data immatricolazione/data atto), la riduzione a 1/3 (cioè al 10%) della sanzione IRT in caso di formalità tardive per le quali non è più possibile accedere al ravvedimento operoso:

- con oltre 1 anno di tardività;
- richieste tardivamente, respinte per insufficienza importi, e successivamente ripresentate con le dovute integrazioni delle somme IRT.

Sempre la Regione Autonoma **Valle d'Aosta**, con Legge regionale n.12 del 24 dicembre 2018, con decorrenza 1 gennaio 2019, ha deliberato che nel caso di cessioni di autocarri o autovetture usate, immatricolati da almeno 5 anni, in relazione a ciascuna formalità di trascrizione o di annotazione, l'IRT è dovuta nella misura FISSA. La Regione ha specificato che l'agevolazione opera anche in caso di re-immatricolazione (reiscrizione di veicoli usati e di nazionalizzazioni) di autovetture e autocarri immatricolati per la prima volta da almeno 5 anni. L'agevolazione può essere riconosciuta solo a fronte di cessioni. Inoltre, non può essere riconosciuta nel caso di "*veicoli di origine sconosciuta*".
Per il corretto calcolo degli importi, per le sole pratiche di iscrizione veicoli usati e nazionalizzazione, selezionare il flag "V" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche. Per tutte le altre pratiche di cessione, il controllo verrà effettuato automaticamente dalle procedure di calcolo importi, senza necessità di valorizzare alcun flag.

La Regione Autonoma **Valle d'Aosta,** inoltre, ha previsto l'esenzione IPT per specifiche ONLUS (per dettagli vedi paragrafo ONLUS).

Le Province di **Forlì-Cesena** e **Ravenna** hanno stabilito che sono esenti dal pagamento dell'IPT le formalità per la correzione dei dati anagrafici nei seguenti casi:

- Errata indicazione, a seguito di un mero errore materiale, dei dati anagrafici anche nel caso in cui i dati siano stati indicati erroneamente nel titolo allegato alla formalità, purché l'errore non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario;
- Cambiamento del nome e del cognome in seguito ad apposito decreto prefettizio;
- Rettifica dello stato civile a seguito di decreto emesso dal tribunale;
- Cambiamento del cognome in seguito ad adozione;
- Cambiamento del cognome di cittadini stranieri residenti in Italia in seguito a provvedimenti emessi nei paesi d'origine.

La Provincia di **Ascoli Piceno** ha previsto che a fronte della trascrizione al PRA di istanze con richieste di agevolazione o esenzione fiscale, la produzione delle copie di documenti attestanti il possesso dei requisiti di legge(ad es copia attestazione ASI di iscrizione del veicolo al registro storico, copia del certificato della commissione medica ecc), prevista dal regolamento IPT può essere effettuata mediante la consegna di fotocopie rese autentiche sulla base delle vigenti disposizioni normative.

Allo scopo di agevolare l'operatività degli STA , si chiarisce che, sulla base di quanto previsto dal DPR 445/00, la conformità all'originale può essere dichiarata attraverso una delle modalità di seguito esposte:

- esibizione dell'originale al pubblico ufficiale e conformità sulla copia dichiarata dallo stesso
- rilascio copia conforme all'originale da parte del soggetto che conserva l'originale
- DS di atto notorio.

➢ NUOVI REGOLAMENTI IPT

Dal 2008 alcune Amministrazioni Provinciali hanno adottato il nuovo schema di regolamento IPT che prevede, oltre a numerose agevolazioni già descritte nella presente scheda, anche le seguenti innovazioni:

1. **Trasferimento di proprietà a tutela del venditore:** il nuovo Regolamento IPT prevede che il venditore rimasto intestatario al PRA, può richiedere la trascrizione del trasferimento anche senza presentazione del certificato di proprietà e senza versamento dell'IPT.
Il recupero dell'imposta nei confronti del soggetto acquirente verrà effettuato direttamente dalla Provincia.
Per il corretto calcolo degli importi, nel caso di formalità di competenza delle Province che hanno adottato il nuovo Regolamento IPT, dovranno essere valorizzati:
- nel campo "forma atto" presente nella maschera documentazione delle procedure telematiche, uno dei seguenti valori:

4) **TA:** Tutela del venditore- Atto pubblico
5) **TB:** Tutela del venditore - Scrittura privata
6) **TC:** Tutela del venditore - Sentenza Giudiziaria
7) **TD:** Tutela del venditore – Atto Amministrativo

- nel campo "agevolazione disabile" presente nella maschera degli importi il flag **"W"**.

Le Province di **Alessandria, Arezzo, Oristano, Pisa, Rovigo, Torino e Verbano Cusio Ossola** hanno subordinato il beneficio alla condizione che il venditore, rimasto intestatario al PRA, alleghi al trasferimento di proprietà copia del documento d'identità o di riconoscimento del soggetto acquirente.

Tutte le sopra citate Province, hanno previsto in alternativa una dichiarazione sostitutiva di certificazione avente ad oggetto i dati anagrafici dell'acquirente.
La Provincia di **Torino,** inoltre, ha precisato che nel caso in cui il soggetto acquirente sia una persona giuridica, il venditore, per godere del beneficio deve allegare alla formalità una visura camerale dell'acquirente, in corso di validità, dalla quale si evinca che l'azienda non sia in stato di fallimento, amministrazione controllata o che non sia stata cancellata dalla CCIAA.
La Provincia di **Lucca** ha precisato che il venditore, rimasto intestatario al PRA, può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà senza versamento dell'IPT a condizione che alleghi una copia dell'atto di vendita non trascritto o una dichiarazione del soggetto autenticante dell'avvenuta autentica o redazione dell'atto.

La Regione autonoma Valle d'**Aosta**, ha previsto nel caso in cui il soggetto rimasto intestatario al PRA richieda la trascrizione di un atto relativo a una compravendita perfezionatasi 10 o più anni prima, sono dovuti solo l'IRT e gli interessi moratori e non la (eventuale) sanzione.

Si evidenzia che nel caso di specie – ossia compravendita antecedente di 10 anni o più rispetto alla richiesta di trascrizione al PRA – viene previsto (in deroga al principio generale del recupero della IRT dovuta nei confronti del soggetto acquirente che non ha provveduto a trascrivere) il pagamento della IRT all'atto della richiesta di trascrizione "a tutela del venditore" da parte del soggetto rimasto intestatario al PRA.

A livello documentale, per tutte le formalità "a tutela del venditore" (e quindi anche a prescindere dalla vetustà dell'atto originario non trascritto), la Regione richiede obbligatoriamente la produzione di una fotocopia dell'atto non registrato o una dichiarazione notarile (o di altro soggetto) dell'avvenuta autentica o redazione dell'atto.

La Provincia di **Macerata** ha previsto l'applicazione dell'IPT in misura fissa pari ad euro 196,00 (indipendentemente dai KW dell'auto), a fronte di trasferimento di proprietà a tutela del venditore, a condizione che venga allegata al fascicolo una copia dell'atto di vendita non trascritto o una dichiarazione del soggetto autenticante dell'avvenuta autentica a redazione dell'atto.
Per il corretto calcolo degli importi, nel caso di formalità di competenza delle Provincia di **Macerata** dovranno essere valorizzati:
- nel campo "forma atto" presente nella maschera documentazione delle procedure telematiche, uno dei seguenti valori:

4) TA: Tutela del venditore- Atto pubblico
5) TB: Tutela del venditore - Scrittura privata
6) TC: Tutela del venditore.- Sentenza Giudiziaria
7) TD: Tutela del venditore – Atto Amministrativo

- nel campo "agevolazione disabile" presente nella maschera degli importi il flag "V".

2) **Trasferimento di proprietà ex art.2688 c.c.:** il nuovo Regolamento IPT prevede che, nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per godere dell'esenzione IPT, debba comunque essere versata l'IPT (pari al valore ordinario della relativa tariffa) relativa alla mancata trascrizione del trasferimento a favore del primo soggetto acquirente (venditore non intestatario al PRA).

La procedura, nel caso di formalità di competenza delle Province che hanno adottato il nuovo Regolamento IPT, a fronte della valorizzazione di un flag di esenzione (es: flag concessionario), calcolerà l'IPT dovuta per la mancata trascrizione, a fronte della valorizzazione di un flag di riduzione (es: flag di agevolazione per disabile sensoriale) calcolerà la somma dell'IPT ridotta e l'IPT dovuta per la mancata trascrizione.

3) **Modico valore:** la Provincia determina il modico valore, ossia il valore al di sotto del quale non si procede a rimborsi o recuperi;

4) **Gestione formalità respinte:** il nuovo Regolamento IPT prevede che nel caso in cui la seconda o successiva presentazione, a seguito di formalità respinta per insufficienti importi IPT, venga effettuata oltre i 60 gg. dalla data di emissione della carta di circolazione (nel caso di iscrizioni) o della data dell'atto (nel caso delle altre formalità) si devono corrispondere oltre la differenza dovuta e non versata nella precedente presentazione, anche le sanzioni, ed i relativi interessi di mora, calcolati sull'importo IPT versato in seconda o successiva presentazione.
In altri termini ciò significa che pure nel caso in cui in prima istanza sia stato versato un importo IPT uguale o superiore all'IPT base ma inferiore a quanto dovuto, trascorsi i termini di tardività, è necessario corrispondere sanzioni e interessi moratori.
E' opportuno ricordare che, secondo i principi generali dell'istituto del ravvedimento operoso, a fronte di formalità respinta per importi insufficienti non è possibile invocare la riduzione della sanzione, prevista dal ravvedimento, nelle successive presentazioni.
Nelle more delle implementazioni SW tali casistiche, prevedendo un versamento inferiore a quanto calcolato dalle attuali procedure, dovranno essere gestite dagli sportelli degli Uffici periferici ACI tramite forzatura importi, previa determinazione del corretto calcolo dell'IPT.

5) **Rimborso IPT:** le Province di **Ancona e Bolzano** hanno stabilito che il limite temporale per richiedere il rimborso dell'IPT è ridotto a 3 anni dalla data di versamento dell'imposta.